



TRIBUNALE DI RIMINI

Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento

Il Giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da
sovraindebitamento presentata da Marco Rizzo in data 7.10.2020;
richiamato il contenuto del proprio decreto in data 22.10.2020 in
ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità
sostanziali e formali della procedura, alla assenza di ragioni
ostative all'omologazione; alla conformità dei contenuti della
proposta alle norme imperative ed ai requisiti previsti dagli
artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

preso atto che nelle more della verifica della approvazione della
proposta da parte dei creditori:

- È stata documentata l'avvenuta comunicazione della proposta e
della attestazione dell'OCC all'agente della riscossione ed agli
Uffici Fiscali, ad opera del medesimo attestatore;

Rilevato che in data 4.12.2020 si è tenuta l'udienza per la
verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni
antecedenti e si è dato atto che il professionista ha attestato
l'avvenuto superamento della maggioranza richiesta per la
approvazione;

che pertanto all'esito si è dichiarata raggiunta la maggioranza da
parte dei creditori aventi diritto al voto;



che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione non sono state proposte opposizioni da parte di alcuno dei creditori;

che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

Ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni;

Non essendo stata proposta alcuna opposizione da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali - i quali si sono espressi con l'approvazione espressa o tacita della proposta stessa - nonché al singolo creditore non aderente o escluso che abbia formulato la contestazione della proposta ai sensi dell'art 12 comma 2 l stessa.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede, esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni di norme imperative.

La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai



creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

Quest'ultimo ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge non sono pervenute contestazioni.

La proposta prevede:

- Pagamento integrale delle prededuzioni in via cronologicamente prioritaria;
- Pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Pagamento nella percentuale del 32,36% dei restanti creditori chirografari, entro il termine di 60 mesi dall'omologa dell'accordo.

Il Piano prevede:

- la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi instaurata dal creditore Compass (avente ad oggetto la retribuzione da lavoro dipendente del debitore) e la sospensione del rimborso mediante cessione del quinto dello stipendio, in corso a favore del creditore Unicredit;
- la messa a disposizione in un'unica soluzione (entro 30 giorni dall'omologa) da parte del debitore delle somme accantonate presso il datore di lavoro AUSL della Romagna (derivanti da procedura di pignoramento presso terzi non ancora conclusa con assegnazione) per un ammontare di euro 4.500 circa, eventualmente mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro su conto corrente intestato alla procedura;
- la messa a disposizione della somma di euro 450,00 mensile



(derivante dalla retribuzione da lavoro dipendente), per un totale di n. 60 rate, eventualmente mediante corresponsione diretta da parte del datore di lavoro su conto corrente intestato alla procedura.

Ciò posto, deve rilevarsi che con riferimento ai profili temporali di soddisfazione dei creditori in prededuzione e dell'unico creditore privilegiato la proposta non contiene indicazioni espresse ma dalla complessiva analisi del piano e dell'entità dei crediti in questione può desumersi quanto segue. Per i crediti in prededuzione (euro 7.300 circa) si prevede che gli stessi siano soddisfatti mediante la messa a disposizione in un'unica soluzione della somma di euro 4.500 circa accantonata presso AUSL della Romagna e per il saldo mediante le somme mensilmente conferite alla procedura, prioritariamente rispetto agli altri creditori. Può quindi ritenersi che le prededuzioni siano verosimilmente soddisfatte entro un termine di 7 mesi dall'omologa, emergendo tale termine in modo implicito dal contenuto del piano.

Con riferimento al creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione (per euro 429,58), data la ridotta entità del credito (anche rispetto alla rata mensilmente messa a disposizione dal debitore) può ragionevolmente ritenersi che lo stesso sarà soddisfatto immediatamente dopo le prededuzioni.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta - sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che l'accordo è



attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi;
- l'attuabilità degli accordi stessi, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentire il rispetto degli accordi.

Nel caso di specie la valutazione di fattibilità non incontra ostacoli particolari, atteso che il debitore mette a disposizione dell'accordo una somma mensile derivante dalla propria retribuzione da lavoro dipendente, che egli verosimilmente continuerà a percepire (anche avuto riguardo alle Certificazioni Uniche prodotte) anche nella fase esecutiva del concordato.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore; possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Per tutte le ragioni esposte, l'accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

Quanto alla sospensione della procedura esecutiva incardinata da Compass e della trattenuta sulla retribuzione connessa al rapporto di finanziamento con cessione del quinto in favore di Unicredit, deve affermarsi la conformità alla legge del piano. Infatti, quanto alla procedura esecutiva presso terzi, la stessa va sospesa, per il periodo anteriore all'omologa, in base al



dettato dell'art. 20, comma 2 lett. C della L. n. 3 del 2012 mentre, per il periodo successivo all'omologa, l'impossibilità di procedere nell'esecuzione forzata individuale trova fondamento nell'obbligatorietà per i creditori dell'accordo omologato, disposta dall'art. 12, comma 3, L. n. 3 del 2012.

Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento al rapporto di cessione del quinto, atteso che lo stesso non può validamente proseguire in pendenza della procedura di sovraindebitamento (a partire dall'emissione del decreto di cui all'art. 10 della L. n. 3 del 2012), in virtù di un canone di interpretazione sistematica rispetto alla prevista sospensione delle procedura esecutive, oltre che per il fatto che, non venendo in rilievo una "causa legittima di prelazione" ai sensi dell'art. 2740 c.c., il relativo credito deve sottostare alle regole della concorsualità.

Le somme accantonate presso il datore di lavoro in ragione della procedura esecutiva possono pertanto essere destinate alla soddisfazione dei crediti confluiti nell'accordo atteso che, con specifico riferimento alla procedura esecutiva presso terzi, fino al provvedimento di assegnazione il creditore procedente non è titolare delle somme oggetto di pignoramento. Sul punto, peraltro, Compass (creditore procedente), che pure ha espresso voto negativo all'accordo, non ha formulato specifiche contestazioni.

Con riferimento, invece, agli accantonamenti presso il datore di lavoro relativi al rapporto di finanziamento con cessione del quinto (fino all'emissione del decreto di cui all'art. 10 L. n. 3 del 2012), gli stessi non possono essere rivolti alla massa dei creditori ma dovranno essere versati al creditore Unicredit in quanto nel rapporto di finanziamento con restituzione mediante



cessione del quinto (secondo il meccanismo della cessione del credito futuro) il trasferimento del diritto (alla "quota" di stipendio) in favore della banca si verifica nel momento in cui sorge il credito del finanziato avente ad oggetto la retribuzione. Pertanto con riferimento alle retribuzioni relative alle mensilità anteriori al decreto del 22.10.2020, Unicredit è già divenuta titolare del credito (esercitabile nei confronti del datore di lavoro) avente ad oggetto la "quota" di retribuzione e tali importi dovranno essere corrisposti direttamente a tale creditore. Correttamente, infatti, nel piano delineato dal ricorrente (primo punto di pag. 25 del ricorso) si fa esclusivo riferimento alle somme oggetto degli accantonamenti nell'ambito della procedura esecutiva e non alle somme detenute dal datore di lavoro nel contesto del rapporto di cessione del quinto.

Ciò posto, deve ritenersi che il datore di lavoro AUSL della Romagna possa versare direttamente le somme accantonate in relazione alla procedura esecutiva su conto corrente della procedura.

Nulla sulle spese del procedimento, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Marco Rizzo, secondo proposta e piano riportati in motivazione, con la precisazione che non potranno essere proseguite le azioni esecutive individuali in corso;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente;
- 3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.



Si comunichi.

Rimini, 14/12/2020

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico
(Atto sottoscritto digitalmente)

